



# Documentazione 1

Data 26 giugno 2008

---

## Provvedimenti per la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e relative ripercussioni

La tanto auspicata semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è oggetto di numerosi provvedimenti. Qui di seguito sono illustrate le misure più importanti e le ripercussioni a carico delle economie domestiche qualora fosse introdotta un'aliquota unica del 6,1 per cento. Le nozioni principali in materia di IVA sono pubblicate nella Documentazione 2.

### Parte A del Messaggio

**I 50 provvedimenti più importanti nella rielaborazione totale della legge sull'IVA possono essere riassunti come segue:**

Le semplificazioni consistono fra l'altro:

- nell'uniformare il limite di cifra d'affari minima a 100 000 franchi, al di sotto della quale un'impresa non è assoggettata all'imposta come contribuente IVA;
- nell'estendere il metodo dell'aliquota saldo che consente notevoli semplificazioni di rendiconto; o
- nelle esigenze formali dei giustificativi, meno restrittive.

Vi sarà maggiore certezza del diritto fra l'altro mediante:

## Documentazione

- controlli fiscali esaustivi ad effetto definitivo;
- il diritto di ottenere informazioni giuridicamente vincolanti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
- la riduzione a dieci anni del termine di prescrizione assoluto entro il quale può essere fatta valere l'imposta.

Maggiore orientamento al cliente da parte del servizio pubblico anche attraverso:

- il diritto dei contribuenti di ottenere un controllo; o
- l'estensione delle possibilità di condono dell'imposta prelevata in territorio svizzero;
- i compiti e rischi in riferimento alla riscossione d'imposta sono maggiormente trasferiti dalle imprese contribuenti all'Amministrazione, la quale assume maggiori obblighi di informazione e tassazione.

## I principali provvedimenti tra i 50

- Tutte le imprese sono contribuenti: sono tuttavia esonerate dall'obbligo fiscale e di rendiconto le imprese che non superano il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi. Esse possono rinunciare all'esonero ed assoggettarsi all'imposta a titolo volontario. Questa soluzione consente per esempio alle imprese start up di evitare l'onere della tassa occulta.
- Gli attuali tre limiti di cifra d'affari minima (fr. 75 000.-, 150 000.- e 250 000.-) sono sostituiti da un limite unificato di cifra d'affari di 100 000 franchi.
- L'estensione del metodo dell'aliquota saldo – aumento della cifra d'affari annua massima da tre a cinque milioni di franchi e la riduzione del termine di tempo per il cambiamento da un metodo all'altro – consente a ulteriori 16 000 contribuenti un rendiconto semplificato.
- Le esigenze formali concernenti i giustificativi IVA sono notevolmente semplificate.
- È introdotta la possibilità dell'imposizione volontaria della vendita o locazione di tutti gli immobili che il destinatario non utilizza a scopi abitativi. Questa soluzione consente la deduzione dell'imposta precedente, evitando nel settore la tassa occulta.
- Il consumo proprio nell'edilizia non è più imposto.
- I controlli fiscali esplicano effetto esaustivo definitivo per l'intero periodo controllato con effetto giuridico validato.
- Le imprese possono chiedere di essere sottoposte a un controllo; in questo modo la certezza del diritto è ulteriormente aumentata.
- Le procedure giuridiche sono ridotte all'essenziale: dopo un controllo la prescrizione è abbreviata a due anni.

## Documentazione

- Il termine di prescrizione assoluto entro il quale l'imposta può essere fatta valere, è ridotto di un terzo e passa da 15 a dieci anni.
- Il diritto penale è concentrato su errori gravi.
- La possibilità del condono d'imposta è estesa per le ditte che si trovano in difficoltà.
- L'Amministrazione federale delle contribuzioni migliora le possibilità d'incasso dell'IVA al fine di prevenire e scoraggiare comportamenti illeciti.

## Parte B del Messaggio

### **Principali modifiche riferite all'introduzione dell'aliquota unica del 6,1 per cento e all'abrogazione delle eccezioni all'imposizione:**

#### **1. Imposizione all'IVA del settore sanitario**

È determinante la decisione del Consiglio federale di eliminare le eccezioni all'imposizione nei settori sanitari e sociali, per i quali la tassa occulta è infatti estremamente elevata e provoca distorsioni strutturali. Se il settore sanitario rimanesse escluso dall'imposizione, l'aliquota unica dovrebbe essere aumentata al 6,4 per cento. Inoltre, questi settori conoscono numerosi problemi di delimitazione, ad esempio fra la cura medica esclusa dall'imposta e l'aiuto domestico domiciliare imponibile, fra la consulenza psicologica (imponibile) e la psicoterapia (esclusa) oppure fra le prestazioni delle levatrici (escluse dall'imposta) e le prestazioni di consulenza alle madri (imponibili). In funzione del loro scopo di utilizzazione, le perizie mediche devono essere fatturate con o senza IVA. Nel settore sanitario e sociale, attualmente sono già assoggettati come contribuenti circa 5000 ospedali, medici, case mediche e altre istituzioni. I vantaggi dell'abolizione di queste eccezioni prevalgono sugli svantaggi, che si manifestano soprattutto in un prevedibile aumento unico del rincaro dei premi delle casse malati pari al 2,5 per cento circa. Tuttavia, il guadagno d'efficienza risultante dall'abolizione della tassa occulta dovrebbe tendenzialmente porre freno all'aumento dei premi delle casse malati.

Sintesi delle conseguenze dovute all'abolizione delle eccezioni:

- abolizione dei numerosi problemi di delimitazione menzionati in precedenza;
- l'IVA che grava attualmente il settore sanitario e sociale (tassa occulta) non è più occultata nel prezzo della prestazione di servizi, ma il paziente conosce l'ammontare dell'imposta che egli paga effettivamente;
- aumento unico dei costi sanitari e sociali (+2,5 %);
- per contro, i prezzi di produzione diminuiscono del 2,1 per cento. Risulta un guadagno in efficienza e sviluppo dell'economia generale che pone tendenzialmente freno all'aumento dei premi delle casse malati;
- le quasi 5000 imprese attualmente contribuenti del settore sanitario e sociale approfittano delle semplificazioni della parte B del messaggio (in particolare per effetto dell'aliquota unica e dell'abolizione di molte eccezioni d'imposizione) e possono in tal modo diminuire i loro costi amministrativi fino al 32 per cento;
- tra le 23 000 e le 24 000 ditte diverranno nuove contribuenti.

## **2. Il limite di cifra d'affari per l'assoggettamento delle associazioni è aumentato a 300 000 franchi**

Per le istituzioni di utilità pubblica, le associazioni e società semplici gestite a titolo onorifico, che non perseguono scopi lucrativi economici e non soggiacciono all'obbligo di tenuta della contabilità in conformità del Codice delle obbligazioni, il limite della cifra d'affari al disotto del quale non c'è obbligo di assoggettamento è aumentato a 300 000 franchi. Grazie a questa generosa soluzione le associazioni e istituzioni di utilità pubblica con operazioni relativamente piccole, prive di interessi commerciali e spesso gestite a titolo onorifico, non debbano sopportare obblighi di carattere fiscale IVA. In questo modo il numero delle associazioni contribuenti IVA (in particolare anche associazioni sportive) non aumenterà rispetto alla situazione attuale, nonostante l'abolizione delle eccezioni.

## **3. Le seguenti eccezioni restano in vigore:**

- le prestazioni di servizi finanziari e assicurativi per le quali non è possibile un'imposizione a livello tecnico. Sono comprese anche le operazioni eseguite fra assicurazioni sociali (casce di compensazione e di disoccupazione) e i contributi della SUVA alle misure di prevenzione contro gli infortuni professionali;
- le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo (imposizione solo difficilmente realizzabile a livello tecnico e con indesiderato pluriaggravio fiscale);
- la vendita e locazione di immobili (problema dell'uguaglianza di trattamento di locatari e proprietari);
- la produzione naturale di prodotti agricoli (sproporzionato dispendio amministrativo di riscossione rispetto al gettito fiscale);
- le prestazioni sovrane delle collettività pubbliche (la non imposizione non origina distorsioni concorrenziali).

## **4. Ripercussioni finanziarie dell'aliquota unica sulle economie domestiche**

A lungo termine, l'introduzione dell'aliquota unica esplica effetti positivi sull'evoluzione del reddito realmente disponibile delle economie domestiche. Per ogni economia domestica risulta un aumento di reddito quantificato fra 100 e 700 franchi l'anno. Con l'introduzione dell'aliquota unica, soprattutto le economie domestiche delle famiglie con bambini e dei pensionati dovrebbero sopportare un sensibile aumento dell'onere IVA, se quest'ultimo non fosse compensato. Sebbene la riforma con un'aliquota unica origini a lungo termine impulsi di crescita economica, il maggior onere finanziario a carico delle economie domestiche in modeste condizioni economiche è ridotto con effetto immediato per mezzo di un correttivo di stampo politico-sociale a scadenza indeterminata. A questo scopo sono messi a disposizione 0,1 punti percentuali IVA (risp. ca. 380 mio.). La legge obbliga i cantoni a rimborsare questi importi totalmente e direttamente alle economie domestiche in questione, in modo che una persona riceve in media circa 170 franchi l'anno. In questo modo, è possibile conseguire gli obiettivi di ripartizione politica in modo più efficace e semplice che con un'aliquota ridotta ed eccezioni d'imposta.

Con questo correttivo, la riforma dell'imposta sul valore aggiunto con aliquota unica presenta il seguente aggravio (maggior aggravio e minor aggravio delle economie

## Documentazione

domestiche private con un'aliquota unica del 6,1 per cento e tenuti in considerazione i pagamenti effettuati alle economie domestiche di modeste condizioni economiche nel quadro del correttivo politico sociale):

Classi di reddito (franchi mensili)	0 – 4 499	4 500 – 6 699	6 700 – 8 699	8 700 – 11 699	Oltre 11 700
Tutte le economie domestiche	0,00	0,00	16,56	13,74	4,61
Economia domestica persona singola (senza pensionati)	0,00	0,00	-5,46	-9,41	
Economia domestica coniugi (senza figli)	0,00	0,00	13,31	5,31	-5,25
Economia domestica coniugi (con 1 figlio)	0,00	0,00	20,24	18,02	
Economia domestica coniugi (con 2 figli)	0,00	0,00	24,59	24,14	16,53
Economia domestica pensionati	0,00	0,00	26,48	16,96	

## 5. Ripercussioni sui costi amministrativi delle imprese

Risparmio costi	Parte I «Legge IVA»	Parte II «Aliquota unica» (incl. parte I)
Per un'impresa già contribuente, Con rendiconto sull'effettivo	10 %	28 %
Per un'impresa già contribuente Con rendiconto con l'aliquota saldo	16 %	32 %
<b>Risparmi per il totale delle Imprese contribuenti</b>	<b>11 %</b>	<b>22 %</b>

Fonte: Rambøll Management GmbH, *Messung der Bürokratiekosten der Mehrwertsteuer-Gesetzgebung auf Basis des Standard-Kosten-Modells*, Studio commissionato dalla SECO, settembre 2007

## 6. Ripercussioni sulla crescita economica

Secondo la perizia dell'economista Frank Bodmer<sup>1</sup>, l'introduzione di un'aliquota unica IVA e l'abolizione delle eccezioni creano a lungo termine un'ulteriore crescita del

<sup>1</sup> Frank Bodmer: *Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der MWST und einiger Reformszenarien Schlussbericht vom 27. April 2007*. Bodmer si è fondato per la sua perizia su un'aliquota unica del 6,0 %. Gli effetti della riforma in conformità della parte B del messaggio dovrebbero in ogni caso essere molti simili, poiché il reddito proveniente dagli ulteriori 0,1 punti percentuali è completamente a favore delle economie domestiche private e quindi dei consumatori.

## Documentazione

prodotto interno lordo (PIL) dal 0,3 allo 0,8 per cento, che secondo i valori PIL del 2007, corrisponde a un ulteriore PIL da 1,5 a 4 miliardi di franchi.

### **Ripercussioni sui poteri pubblici**

La parte A del Messaggio può essere considerata neutrale per il bilancio della Confederazione, con un effettivo di minori entrate compreso fra 80 e 130 milioni, contro gli attuali 20 miliardi di gettito IVA. Anche le finanze di Cantoni e Comuni non subiscono ripercussioni. Per quanto riguarda l'effettivo del personale, il maggior onere causato dalla riscossione dell'imposta comporta per l'AFC circa 30 ulteriori posti di lavoro.

L'abolizione di gran parte delle eccezioni, prevista nella seconda parte del messaggio, e l'introduzione di un'aliquota unica dovrebbero essere attuate in modo neutrale per le economie domestiche. Dato che questi provvedimenti consentono all'Amministrazione una riduzione dei costi di riscossione, rispetto a oggi l'AFC potrebbe risparmiare circa 30 posti a tempo pieno. Il rincaro delle prestazioni del 2,5 per cento circa originato con l'imposizione all'IVA del settore della sanità causerà un corrispondente aumento dei premi dell'assicurazione cassa malati obbligatoria. Ciò comporta a sua volta un aumento dei contributi individuali ai premi delle casse malati che la Confederazione dovrà finanziare con 56 milioni di franchi.

Il nuovo assoggettamento di imprese origina anche nuovi diritti alla deduzione dell'imposta precedente (deduzione successiva dell'imposta precedente), originando un fabbisogno finanziario eccezionale unico corrispondente a un massimo di 1,7 miliardi. Questa uscita straordinaria è assunta dalla Confederazione e sarà compensata dagli effetti dell'incremento atteso a lungo termine grazie alla riforma.

Per il Consiglio federale una rinuncia alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente, nel senso preteso in consultazione, per i contribuenti che ricevono sussidi e doni non entra in considerazione. La concessione della deduzione totale dell'imposta precedente equivale a un aumento di sussidi. Il bilancio federale non sarebbe in grado di far fronte alle perdite annue comprese fra 800 milioni e 1,3 miliardi che ne risulterebbero. Un cambiamento del sistema non entra in considerazione fintantoché non sarà ratificato un accordo con i Cantoni (in questo caso grandi avvantaggiati nella perequazione delle perdite fiscali della Confederazione) che preveda ad esempio una riduzione dei livelli di sussidi.

**Informazioni:** Claudio Fischer, responsabile del progetto di riforma dell'IVA,  
Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 325 84 20

Disponibile nella versione internet di questa documentazione

**[www.efd.admin.ch/attualità](http://www.efd.admin.ch/attualità):**

- comunicato stampa
- Messaggio sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto